



2022/0089(COD)

24.1.2023

PARERE

della commissione per il commercio internazionale

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
(COM(2022)0134 – C9-0130/2022 – 2022/0089(COD))

Relatore per parere: Danilo Oscar Lancini

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

L'intero sistema delle indicazioni geografiche dell'Unione è complesso ed è il risultato del grande lavoro e impegno profuso da tutti gli attori interessati: i produttori, gli Stati membri e le istituzioni. Le indicazioni geografiche sono molto più di un diritto di proprietà intellettuale – costituiscono uno strumento della politica di sviluppo rurale e della politica agricola. Inoltre, le indicazioni geografiche europee sono una marcata peculiarità che denota le nostre eccellenti produzioni, le nostre specificità geografiche e il nostro patrimonio storico e culturale di fronte al resto del mondo. A tal proposito, occorre tutelare, preservare e cercare di migliorare il sistema sia sul mercato interno che in termini di ulteriori opportunità di esportazione.

Il relatore prende atto della proposta della Commissione, che costituisce una buona base di partenza. La proposta comprende diverse iniziative che il relatore è lieto di sostenere. Egli ritiene inoltre che vi sia margine per migliorare l'attuale proposta rafforzando l'efficacia del sistema delle indicazioni geografiche sul piano della protezione e della trasparenza, al fine di migliorarne l'attrattiva per i produttori e i consumatori entro e oltre i confini europei. Occorre inoltre osservare che i vini e le bevande spiritose hanno caratteristiche proprie che vanno tenute in considerazione, e che la loro specificità è uno degli elementi chiave che rendono i nostri prodotti così richiesti e apprezzati sul mercato internazionale.

Il relatore desidera richiamare l'attenzione sulle questioni economiche e commerciali legate alle indicazioni geografiche che rientrano nell'ambito di applicazione della proposta. È importante che le indicazioni geografiche contribuiscano in particolare all'integrità del mercato interno e al commercio equo con i paesi terzi. La commissione INTA e il relatore ritengono che la questione principale consista nel garantire un'adeguata protezione internazionale delle indicazioni geografiche direttamente legata alla loro specificità e nel combattere le violazioni, gli abusi, le evocazioni, le frodi alimentari, la concorrenza sleale e le truffe ai danni dei consumatori.

In particolare, il relatore desidera sottolineare che è importante che, nel contesto dei negoziati futuri e in corso sugli accordi commerciali, tutti gli attori della catena, dalla produzione all'esportazione, riconoscano che le indicazioni geografiche sono legate alle tradizioni culturali e alimentari locali europee.

L'Unione negozia con i propri partner commerciali accordi internazionali, compresi quelli concernenti la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. In tale contesto, tutti gli accordi di libero scambio e gli accordi commerciali negoziati dovrebbero rispettare la suddetta tutela delle indicazioni geografiche. Le indicazioni geografiche creano valore economico e posti di lavoro, preservano tradizioni e conoscenze locali, proteggendo nel contempo le risorse naturali. Il relatore ritiene che, idealmente, tutte le indicazioni geografiche dell'UE dovrebbero essere protette nell'ambito di accordi commerciali attraverso il riconoscimento del sistema europeo.

Anche le indicazioni geografiche di paesi terzi che sono protette nel paese di origine, soddisfano i relativi criteri e sono chiaramente incluse nell'elenco delle indicazioni geografiche protette dal rispettivo accordo commerciale dovrebbero avere la possibilità di ottenere, all'atto della registrazione, la protezione conferita dal presente regolamento. Il relatore conviene sul fatto che la Commissione dovrebbe espletare le corrispondenti procedure per le indicazioni geografiche originarie di paesi terzi.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) I cittadini e i consumatori hanno il diritto di aspettarsi che qualsiasi indicazione geografica e regime di qualità sia sostenuto da un robusto sistema di verifica e controllo, indipendentemente dal fatto che il prodotto provenga dall'Unione o da un paese terzo.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Garantire il riconoscimento e la protezione uniformi nell'intera Unione dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai nomi protetti nell'Unione è una priorità che può essere conseguita efficacemente solo a livello di Unione. Le indicazioni geografiche che proteggono i nomi di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli con caratteristiche, proprietà o notorietà aventi un legame con il loro luogo di produzione sono di competenza esclusiva dell'Unione. È pertanto necessario prevedere un sistema unitario ed esclusivo di indicazioni

(9) Garantire il riconoscimento e la protezione uniformi nell'intera Unione dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai nomi protetti nell'Unione è una priorità che può essere conseguita efficacemente solo a livello di Unione. Le indicazioni geografiche che proteggono i nomi di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli con caratteristiche, proprietà o notorietà aventi un legame con il loro luogo di produzione sono di competenza esclusiva dell'Unione. È pertanto necessario prevedere un sistema unitario ed esclusivo di indicazioni

geografiche. Le indicazioni geografiche costituiscono un diritto collettivo detenuto da tutti i produttori ammissibili di una zona designata che intendono rispettare un disciplinare. I produttori che agiscono collettivamente hanno maggiori poteri rispetto ai singoli produttori e si assumono la responsabilità collettiva di gestire le loro indicazioni geografiche, anche rispondendo alle esigenze della società rivolte a prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile. Attraverso le indicazioni geografiche i produttori sono ricompensati in modo equo per il loro impegno di produrre una gamma diversificata di prodotti di qualità. Al tempo stesso, ciò può andare a vantaggio dell'economia rurale, in particolare nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, come le zone montane e le regioni più isolate, dove il settore agricolo ha un peso economico notevole e i costi di produzione sono elevati. In tal modo, i regimi di qualità possono favorire e integrare la politica di sviluppo rurale nonché le politiche di sostegno del mercato e del reddito della PAC. In particolare, possono contribuire all'evoluzione del settore agricolo e, segnatamente, delle zone svantaggiate. Un quadro stabilito a livello di Unione che protegga le indicazioni geografiche prevedendone l'inserimento in un registro a livello di Unione facilita lo sviluppo del settore agricolo, poiché l'approccio più uniforme che ne deriva garantisce condizioni di concorrenza leale tra i produttori dei prodotti recanti tali indicazioni, accrescendo la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori. Il sistema delle indicazioni geografiche mira a consentire ai consumatori di compiere scelte di acquisto più informate e, attraverso l'etichettatura e la pubblicità, li aiuta a identificare correttamente ***i propri*** prodotti sul mercato. Trattandosi di un tipo di diritto di proprietà intellettuale, le indicazioni geografiche aiutano gli operatori e le imprese a valorizzare i loro beni immateriali. Per evitare di creare

geografiche. Le indicazioni geografiche costituiscono un diritto collettivo detenuto da tutti i produttori ammissibili di una zona designata che intendono rispettare un disciplinare. I produttori che agiscono collettivamente hanno maggiori poteri rispetto ai singoli produttori e si assumono la responsabilità collettiva di gestire le loro indicazioni geografiche, anche rispondendo alle esigenze della società rivolte a prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile. Attraverso le indicazioni geografiche i produttori sono ricompensati in modo equo per il loro impegno di produrre una gamma diversificata di prodotti di qualità. Al tempo stesso, ciò può andare a vantaggio dell'economia rurale, in particolare nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, come le zone montane e le regioni più isolate, dove il settore agricolo ha un peso economico notevole e i costi di produzione sono elevati. In tal modo, i regimi di qualità possono favorire e integrare la politica di sviluppo rurale nonché le politiche di sostegno del mercato e del reddito della PAC. In particolare, possono contribuire all'evoluzione del settore agricolo e, segnatamente, delle zone svantaggiate. Un quadro stabilito a livello di Unione che protegga le indicazioni geografiche prevedendone l'inserimento in un registro a livello di Unione facilita lo sviluppo del settore agricolo, poiché l'approccio più uniforme che ne deriva garantisce condizioni di concorrenza leale tra i produttori dei prodotti recanti tali indicazioni, accrescendo la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori. Il sistema delle indicazioni geografiche mira a consentire ai consumatori di compiere scelte di acquisto più informate e, attraverso l'etichettatura e la pubblicità, li aiuta a identificare correttamente ***questi tipi di*** prodotti sul mercato. ***La definizione di norme efficaci che garantiscano una verifica e controlli adeguati in merito ai disciplinari e alla conformità con le norme in materia di produzione e gli***

condizioni di concorrenza sleale e sostenere il mercato interno ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di utilizzare un nome registrato e commercializzare prodotti designati come indicazioni geografiche in tutta l'Unione e nel commercio elettronico, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare e il produttore sia soggetto a un sistema di controlli. Alla luce dell'esperienza acquisita con l'attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷, è necessario affrontare alcune questioni giuridiche, chiarire e semplificare alcune norme e snellire le procedure.

²⁷ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

orientamenti relativi alle indicazioni geografiche originarie del mercato interno e di mercati terzi è fondamentale per assicurare la protezione dei consumatori, la fiducia e la crescita del commercio di tali prodotti. Trattandosi di un tipo di diritto di proprietà intellettuale, le indicazioni geografiche aiutano gli operatori e le imprese a valorizzare i loro beni immateriali. Per evitare di creare condizioni di concorrenza sleale e sostenere il mercato interno ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di utilizzare un nome registrato e commercializzare prodotti designati come indicazioni geografiche in tutta l'Unione e nel commercio elettronico, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare e il produttore sia soggetto a un sistema di controlli. Alla luce dell'esperienza acquisita con l'attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷, è necessario affrontare alcune questioni giuridiche, chiarire e semplificare alcune norme e snellire le procedure.

²⁷ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Un sistema unitario ed esclusivo di indicazioni geografiche dovrebbe contribuire in maniera significativa ad accrescere la conoscenza, il riconoscimento e la comprensione dei

consumatori, sia nell'Unione che nei paesi terzi, riguardo ai simboli, alle indicazioni e alle abbreviazioni che attestano la partecipazione ai regimi di qualità europei e il loro valore aggiunto, integrando il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.

^{1 bis} Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Da tempo l'Unione mira a semplificare il quadro normativo della politica agricola comune. Tale approccio dovrebbe applicarsi anche ai regolamenti in materia di indicazioni geografiche, senza mettere in discussione le caratteristiche specifiche di ciascun settore. Al fine di semplificare le lunghe procedure di registrazione e di modifica, è opportuno stabilire norme procedurali armonizzate per le indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli in un unico strumento giuridico, mantenendo nel contempo le disposizioni specifiche per prodotto per i vini nel regolamento (UE) n. 1308/2013, per le bevande spiritose nel regolamento (UE) 2019/787 e per i prodotti agricoli nel presente regolamento. È opportuno che siano gli Stati membri e la Commissione ad espletare le procedure di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione relative alle indicazioni geografiche originarie

Emendamento

(11) Da tempo l'Unione mira a semplificare il quadro normativo della politica agricola comune. Tale approccio dovrebbe applicarsi anche ai regolamenti in materia di indicazioni geografiche, senza mettere in discussione le caratteristiche specifiche di ciascun settore. Al fine di semplificare le lunghe procedure di registrazione e di modifica, è opportuno stabilire norme procedurali armonizzate per le indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli in un unico strumento giuridico, mantenendo nel contempo le disposizioni specifiche per prodotto per i vini nel regolamento (UE) n. 1308/2013, per le bevande spiritose nel regolamento (UE) 2019/787 e per i prodotti agricoli nel presente regolamento. È opportuno che siano gli Stati membri e la Commissione ad espletare le procedure di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione relative alle indicazioni geografiche originarie

dell'Unione, comprese le procedure di opposizione. È opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano responsabili di fasi distinte di ciascuna procedura. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della prima fase della procedura che consiste nel ricevere la domanda dall'associazione di produttori, valutarla, anche mediante l'espletamento di una procedura nazionale di opposizione e, in base al risultato di tale valutazione, presentare la domanda alla Commissione. La Commissione dovrebbe essere responsabile dell'esame della domanda nella seconda fase della procedura, anche mediante l'espletamento di una procedura di opposizione a livello mondiale e dell'adozione di una decisione in merito alla concessione o meno della protezione all'indicazione geografica. È opportuno che le indicazioni geografiche siano registrate solo a livello dell'Unione. Tuttavia, a decorrere dalla data della presentazione alla Commissione della domanda di registrazione a livello di Unione, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di concedere una protezione transitoria a livello nazionale, senza che ciò ostacoli il mercato interno o gli scambi internazionali. È opportuno che la protezione prevista dal presente regolamento all'atto della registrazione sia parimenti disponibile anche per le indicazioni geografiche di paesi terzi che soddisfano i criteri corrispondenti e che sono tutelate nel paese di origine. È opportuno che la Commissione espleti le corrispondenti procedure per le indicazioni geografiche originarie di paesi terzi.

dell'Unione, comprese le procedure di opposizione. È opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano responsabili di fasi distinte di ciascuna procedura, ***il che non dovrebbe comportare oneri sproporzionati né costi di gestione eccessivi, soprattutto per i piccoli produttori.*** Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della prima fase della procedura che consiste nel ricevere la domanda dall'associazione di produttori, valutarla, anche mediante l'espletamento di una procedura nazionale di opposizione e, in base al risultato di tale valutazione, presentare la domanda alla Commissione. La Commissione dovrebbe essere responsabile dell'esame della domanda nella seconda fase della procedura, anche mediante l'espletamento di una procedura di opposizione a livello mondiale e dell'adozione di una decisione in merito alla concessione o meno della protezione all'indicazione geografica. È opportuno che le indicazioni geografiche siano registrate solo a livello dell'Unione. Tuttavia, a decorrere dalla data della presentazione alla Commissione della domanda di registrazione a livello di Unione, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di concedere una protezione transitoria a livello nazionale, senza che ciò ostacoli il mercato interno o gli scambi internazionali. È opportuno che la protezione prevista dal presente regolamento all'atto della registrazione sia parimenti disponibile anche per le indicazioni geografiche di paesi terzi che soddisfano i criteri corrispondenti e che sono tutelate nel paese di origine. È opportuno che la Commissione espleti le corrispondenti procedure per le indicazioni geografiche originarie di paesi terzi.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Per garantire la trasparenza e l'uniformità in tutti gli Stati membri è necessario istituire e mantenere un registro elettronico dell'Unione delle indicazioni geografiche registrate come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette. Il registro dovrebbe fornire informazioni ai consumatori e agli operatori commerciali, e dovrebbe essere una banca dati elettronica memorizzata in un sistema informativo ed essere accessibile al pubblico.

Emendamento

(15) Per garantire la trasparenza e l'uniformità in tutti gli Stati membri è necessario istituire e mantenere un registro elettronico dell'Unione delle indicazioni geografiche registrate come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette. Il registro ***periodicamente aggiornato*** dovrebbe fornire informazioni ai consumatori e agli operatori commerciali ***su tutti i tipi di indicazioni geografiche iscritte nel registro a norma della registrazione vigente nello Stato membro, mediante domanda presentata da un paese terzo, a seguito di un accordo commerciale internazionale concluso o all'atto della registrazione internazionale derivante dall'atto di Ginevra del sistema dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.*** Dovrebbe essere una banca dati elettronica memorizzata in un sistema informativo ed essere accessibile al pubblico. ***Tale registro dovrebbe consentire un facile accesso ai disciplinari dietro a ogni indicazione geografica e ai regimi di qualità, indipendentemente dal fatto che provengano dall'Unione o da paesi terzi, ivi inclusi quelli riconosciuti attraverso accordi commerciali o attraverso il meccanismo previsto nell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.***

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 16

(16) ***L'Unione negozia con i propri partner commerciali accordi internazionali, compresi quelli concernenti la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.*** Per agevolare la divulgazione al pubblico di informazioni riguardo ai nomi protetti ***da tali*** accordi internazionali, e in particolare per garantire la protezione e il controllo in relazione all'uso di tali nomi, i nomi possono essere iscritti nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione. A meno che non siano espressamente qualificate come denominazioni di origine in tali accordi internazionali, tali nomi dovrebbero essere iscritti nel registro come indicazioni geografiche protette.

(16) ***Dato il loro ruolo riconosciuto nella creazione di valore economico e di posti di lavoro, nel mantenimento delle tradizioni e delle conoscenze locali e nella protezione delle risorse naturali, tutte le indicazioni geografiche dell'Unione europea dovrebbero essere protette nell'ambito di accordi commerciali bilaterali e multilaterali e di altri accordi internazionali attraverso il riconoscimento del sistema europeo in quanto tale. A tale proposito, è opportuno che l'Unione compia notevoli sforzi commerciali e diplomatici per assicurare la protezione di pratiche secolari che riuniscono il patrimonio storico, culturale e gastronomico e garantire nel contempo una produzione sostenibile. Inoltre, gli accordi commerciali internazionali contenenti disposizioni specifiche riguardo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche sono di particolare importanza, in quanto offrono un accesso al mercato e opportunità per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro per i titolari dei diritti sia nell'Unione che nei paesi terzi, proteggendo nel contempo da pratiche inique e salvaguardando la sicurezza e la salute dei consumatori.*** Per agevolare la divulgazione al pubblico di informazioni riguardo ai nomi protetti ***dagli*** accordi internazionali, e in particolare per garantire la protezione e il controllo in relazione all'uso di tali nomi, i nomi dovrebbero essere iscritti nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione. A meno che non siano espressamente qualificate come denominazioni di origine in tali accordi internazionali, tali nomi dovrebbero essere iscritti nel registro come indicazioni geografiche protette.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 ter) *Al fine di sfruttare appieno il potenziale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nel commercio internazionale, è opportuno che il presente regolamento venga integrato da un'ulteriore cooperazione e un ulteriore impegno con i paesi terzi attraverso la politica commerciale, con l'obiettivo di rafforzare i quadri legislativi per la protezione e l'applicazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nei mercati dei paesi terzi, tenendo debitamente conto del livello di sviluppo dei paesi terzi.*

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) *Durante la negoziazione degli accordi commerciali o di accordi bilaterali specifici sulle indicazioni geografiche, le parti dovrebbero sempre tenere conto delle loro specificità e del complesso tessuto di produttori che rientrano nell'ambito dei prodotti protetti; a tale riguardo, è opportuno prestare particolare attenzione ai microproduttori e ai piccoli e medi produttori evitando oneri sproporzionati e costi aggiuntivi, in quanto attori chiave e custodi del sistema. Al fine di garantire una concorrenza leale e promuovere il commercio internazionale, il presente regolamento non dovrebbe pertanto creare discriminazione né costituire un ostacolo per i potenziali richiedenti, in particolare i produttori nell'Unione e nei paesi terzi*

che si qualificano come microimprese e piccole o medie imprese.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Le associazioni di produttori svolgono un ruolo essenziale nella procedura di domanda di registrazione delle indicazioni geografiche, ma anche nelle richieste di modifica dei disciplinari e di cancellazione. Esse dovrebbero essere dotate di mezzi per individuare e commercializzare meglio le caratteristiche specifiche dei loro prodotti. Occorre pertanto chiarire il ruolo dell'associazione di produttori.

Emendamento

(23) Le associazioni di produttori svolgono un ruolo essenziale nella procedura di domanda di registrazione delle indicazioni geografiche, ma anche nelle richieste di modifica dei disciplinari e di cancellazione. Esse dovrebbero essere dotate di mezzi per individuare e commercializzare meglio le caratteristiche specifiche dei loro prodotti. Occorre pertanto chiarire il ruolo dell'associazione di produttori, ***al fine di includere il diritto a: partecipare a organi consultivi, scambiare informazioni con le autorità pubbliche su temi connessi alla politica in materia di indicazioni geografiche e il diritto a partecipare alle consultazioni con la Commissione in vista dei negoziati commerciali riguardanti le indicazioni geografiche con i paesi terzi.***

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Per evitare di creare condizioni di concorrenza sleale, ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di usare un'indicazione geografica registrata, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare o del documento unico o di un documento equivalente, ad esempio una sintesi completa del disciplinare. Il sistema istituito dagli Stati membri

Emendamento

(27) Per evitare di creare condizioni di concorrenza sleale, ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di usare un'indicazione geografica registrata, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare o del documento unico o di un documento equivalente, ad esempio una sintesi completa del disciplinare. Il sistema istituito dagli Stati membri

dovrebbe altresì garantire che i produttori rispettosi delle norme abbiano il diritto di essere tutelati dalla verifica del rispetto del disciplinare.

dovrebbe altresì garantire che i produttori rispettosi delle norme abbiano il diritto di essere tutelati dalla verifica del rispetto del disciplinare. ***I produttori di un paese terzo dovrebbero essere soggetti a procedure di verifica comparabili a quelle applicate nell'Unione, istituite dalle rispettive autorità di sorveglianza.***

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) L'etichettatura di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli dovrebbe essere soggetta alle norme generali stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹ e, in particolare, alle disposizioni volte a evitare ogni etichettatura che possa generare confusione o indurre in errore i consumatori.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

²⁹ GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) È opportuno rendere obbligatorio l'uso di simboli o indicazioni dell'Unione sull'imballaggio dei prodotti designati da un'indicazione geografica allo scopo di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le garanzie che essi offrono e di agevolare l'identificazione di questi prodotti sul mercato, facilitandone in tal modo i controlli. Tenuto conto della natura specifica dei prodotti contemplati nel presente regolamento, è tuttavia

Emendamento

(30) È opportuno rendere obbligatorio l'uso di simboli o indicazioni dell'Unione sull'imballaggio ***e sulle pagine di presentazione dei siti di vendita online*** dei prodotti designati da un'indicazione geografica allo scopo di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le garanzie che essi offrono e di agevolare l'identificazione di questi prodotti sul mercato, facilitandone in tal modo i controlli. Tenuto conto della natura

opportuno mantenere disposizioni particolari in materia di etichettatura di vini e bevande spiritose. L'uso di tali simboli o indicazioni dovrebbe rimanere facoltativo per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine di paesi terzi.

specifica dei prodotti contemplati nel presente regolamento, è tuttavia opportuno mantenere disposizioni particolari in materia di etichettatura di vini e bevande spiritose. L'uso di tali simboli o indicazioni dovrebbe rimanere facoltativo per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine di paesi terzi.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche si basa sulla fiducia dei consumatori. Il sistema delle indicazioni geografiche si basa in modo sostanziale sull'autocontrollo, sulla dovuta diligenza e sulla responsabilità individuale dei produttori, mentre spetta alle autorità competenti degli Stati membri adottare le misure necessarie per prevenire o bloccare l'uso di nomi di prodotti che violano le norme che disciplinano le indicazioni geografiche. Il ruolo della Commissione è quello di intervenire in caso di sistematica mancata applicazione del diritto dell'Unione. È opportuno che le indicazioni geografiche siano soggette al sistema di controlli ufficiali, in linea con i principi di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, tra cui dovrebbe figurare un sistema di controlli in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Ogni operatore dovrebbe essere soggetto a un sistema di controllo che verifichi il rispetto del disciplinare. Tenuto conto del fatto che i vini sono soggetti a controlli specifici definiti nella legislazione settoriale, è opportuno che il presente regolamento preveda controlli solo per le bevande spiritose e i prodotti agricoli.

Emendamento

(31) Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche si basa sulla fiducia dei consumatori. Il sistema delle indicazioni geografiche si basa in modo sostanziale sull'autocontrollo, sulla dovuta diligenza e sulla responsabilità individuale dei produttori, mentre spetta alle autorità competenti degli Stati membri adottare le misure necessarie per prevenire o bloccare l'uso di nomi di prodotti che violano le norme che disciplinano le indicazioni geografiche. Il ruolo della Commissione è quello di intervenire in caso di sistematica mancata applicazione del diritto dell'Unione. È opportuno che le indicazioni geografiche siano soggette al sistema di controlli ufficiali, in linea con i principi di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, tra cui dovrebbe figurare un sistema di controlli in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Ogni operatore dovrebbe essere soggetto a un sistema di controllo che verifichi il rispetto del disciplinare. Tenuto conto del fatto che i vini sono soggetti a controlli specifici definiti nella legislazione settoriale, è opportuno che il presente regolamento preveda controlli solo per le bevande spiritose e i prodotti agricoli. ***Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità dovrebbero essere sostenuti da un***

robusto sistema di verifica e controllo, indipendentemente dal fatto che il prodotto provenga dall'interno o dall'esterno dell'Unione. Inoltre, i consumatori dovrebbero avere la possibilità di ottenere, su richiesta, le informazioni necessarie sulla conformità ai disciplinari da parte delle istituzioni e delle autorità responsabili dei controlli e delle verifiche. Tale principio dovrebbe applicarsi a tutte le indicazioni geografiche registrate nel mercato interno.

30 GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

30 GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Tenuto conto del fatto che un prodotto designato da un'indicazione geografica prodotto in uno Stato membro potrebbe essere venduto in un altro Stato membro, è opportuno garantire l'assistenza amministrativa tra gli Stati membri al fine di consentire controlli efficaci e stabilirne gli aspetti pratici.

Emendamento

(37) Tenuto conto del fatto che un prodotto designato da un'indicazione geografica prodotto in uno Stato membro potrebbe essere venduto in un altro Stato membro, è opportuno garantire l'assistenza amministrativa tra gli Stati membri **e con i paesi terzi** al fine di consentire controlli efficaci e stabilirne gli aspetti pratici.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Le procedure di registrazione, modifica e cancellazione delle indicazioni geografiche, compresa la procedura di esame e di opposizione, dovrebbero essere espletate nel modo più efficiente possibile. **A tal fine si può ricorrere all'assistenza dell'Ufficio dell'Unione europea per la**

Emendamento

(39) Le procedure di registrazione, modifica e cancellazione delle indicazioni geografiche, compresa la procedura di esame e di opposizione, dovrebbero essere espletate nel modo più efficiente possibile. **A tal fine** la Commissione **dovrebbe rimanere** responsabile della registrazione,

proprietà intellettuale (EUIPO) per l'esame delle domande. Sebbene sia stata presa in considerazione un'esternalizzazione parziale all'EUIPO, la Commissione rimarrebbe responsabile della registrazione, della modifica e della cancellazione per il forte legame con la politica agricola comune e per le competenze necessarie volte a garantire che le specificità di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli siano adeguatamente valutate.

della modifica e della cancellazione per il forte legame con la politica agricola comune e per le competenze necessarie volte a garantire che le specificità di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli siano adeguatamente valutate.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 56

Testo della Commissione

(56) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per definire norme di sostenibilità e stabilire criteri per il riconoscimento delle norme di sostenibilità esistenti; affidare all'EUIPO i compiti relativi ***all'esame a fini di opposizione e alla procedura di opposizione, al funzionamento del registro, alla pubblicazione delle modifiche ordinarie di un disciplinare, alla consultazione nell'ambito della procedura di cancellazione, all'istituzione e alla gestione di un sistema di allarme che informi i richiedenti della disponibilità della loro indicazione geografica come nome di dominio***, all'esame delle indicazioni geografiche di paesi terzi diverse dalle indicazioni geografiche ai sensi dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche³⁴ per cui è stata proposta la protezione in virtù di negoziati internazionali o di accordi internazionali;

Emendamento

(56) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per definire norme di sostenibilità e stabilire criteri per il riconoscimento delle norme di sostenibilità esistenti; affidare all'EUIPO i compiti relativi all'esame delle indicazioni geografiche di paesi terzi diverse dalle indicazioni geografiche ai sensi dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche³⁴ per cui è stata proposta la protezione in virtù di negoziati internazionali o di accordi internazionali; stabilire criteri adeguati per monitorare l'operato dell'EUIPO nell'esecuzione dei compiti affidatigli; stabilire norme supplementari sull'uso delle indicazioni geografiche per identificare gli ingredienti nei prodotti trasformati; stabilire norme supplementari per determinare il carattere generico di termini; stabilire le restrizioni e le deroghe con riferimento alla provenienza dei mangimi per animali nel caso di una

stabilire criteri adeguati per monitorare l'operato dell'EUIPO nell'esecuzione dei compiti affidatigli; stabilire norme supplementari sull'uso delle indicazioni geografiche per identificare gli ingredienti nei prodotti trasformati; stabilire norme supplementari per determinare il carattere generico di termini; stabilire le restrizioni e le deroghe con riferimento alla provenienza dei mangimi per animali nel caso di una denominazione di origine; stabilire le restrizioni e le deroghe con riferimento alla macellazione di animali vivi o con riferimento alla provenienza delle materie prime; stabilire norme per determinare l'uso della denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale; stabilire norme che limitino le informazioni contenute nel disciplinare riguardo alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite; definire ulteriori dettagli in relazione ai criteri di ammissibilità delle specialità tradizionali garantite; stabilire norme supplementari per prevedere adeguate procedure di certificazione e accreditamento da applicare agli organismi di certificazione dei prodotti; stabilire norme supplementari per precisare ulteriormente la protezione delle specialità tradizionali garantite; stabilire, per le specialità tradizionali garantite, norme supplementari per determinare lo status generico dei termini, le condizioni per l'uso delle denominazioni di varietà vegetali e di razze animali e la relazione con i diritti di proprietà intellettuale; definire norme supplementari per le domande comuni riguardanti più di un territorio nazionale e integrare le norme relative alla procedura di domanda per le specialità tradizionali garantite; integrare le norme relative alla procedura di opposizione per le specialità tradizionali garantite al fine di stabilire procedure e termini dettagliati; integrare le norme relative alla procedura di domanda di modifica delle specialità tradizionali garantite; integrare le norme relative alla procedura di cancellazione delle specialità

denominazione di origine; stabilire le restrizioni e le deroghe con riferimento alla macellazione di animali vivi o con riferimento alla provenienza delle materie prime; stabilire norme per determinare l'uso della denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale; stabilire norme che limitino le informazioni contenute nel disciplinare riguardo alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite; definire ulteriori dettagli in relazione ai criteri di ammissibilità delle specialità tradizionali garantite; stabilire norme supplementari per prevedere adeguate procedure di certificazione e accreditamento da applicare agli organismi di certificazione dei prodotti; stabilire norme supplementari per precisare ulteriormente la protezione delle specialità tradizionali garantite; stabilire, per le specialità tradizionali garantite, norme supplementari per determinare lo status generico dei termini, le condizioni per l'uso delle denominazioni di varietà vegetali e di razze animali e la relazione con i diritti di proprietà intellettuale; definire norme supplementari per le domande comuni riguardanti più di un territorio nazionale e integrare le norme relative alla procedura di domanda per le specialità tradizionali garantite; integrare le norme relative alla procedura di opposizione per le specialità tradizionali garantite al fine di stabilire procedure e termini dettagliati; integrare le norme relative alla procedura di domanda di modifica delle specialità tradizionali garantite; integrare le norme relative alla procedura di cancellazione delle specialità tradizionali garantite; stabilire norme dettagliate relative ai criteri per le indicazioni facoltative di qualità; riservare un'indicazione facoltativa di qualità supplementare, stabilendone le condizioni d'uso; stabilire deroghe all'uso del termine "prodotto di montagna" e stabilire i metodi di produzione e gli altri criteri pertinenti per l'applicazione di tale indicazione facoltativa di qualità, in particolare

tradizionali garantite; stabilire norme dettagliate relative ai criteri per le indicazioni facoltative di qualità; riservare un'indicazione facoltativa di qualità supplementare, stabilendone le condizioni d'uso; stabilire deroghe all'uso del termine "prodotto di montagna" e stabilire i metodi di produzione e gli altri criteri pertinenti per l'applicazione di tale indicazione facoltativa di qualità, in particolare stabilire le condizioni alle quali le materie prime o i prodotti alimentari possono provenire dal di fuori delle zone di montagna. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³⁵. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

34

<https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3983>

³⁵ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

stabilire le condizioni alle quali le materie prime o i prodotti alimentari possono provenire dal di fuori delle zone di montagna. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³⁵. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

34

<https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3983>

³⁵ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) le specialità tradizionali garantite *e le indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli*.

Emendamento

b) le specialità tradizionali garantite.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) le indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) i produttori che agiscono collettivamente ***dispongono*** dei poteri e delle responsabilità necessari per gestire la propria indicazione geografica, anche per rispondere alle esigenze della società rivolte a prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile nelle sue tre dimensioni di valore economico, ambientale e sociale, e per operare sul mercato;

a) ***che*** i produttori che agiscono collettivamente dispongano dei poteri e delle responsabilità necessari per gestire la propria indicazione geografica, anche per ***creare valore e*** rispondere alle esigenze della società rivolte a prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile nelle sue tre dimensioni di valore economico, ambientale e sociale, e per operare sul mercato ***interno dell'Unione e sui mercati internazionali***;

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) una giusta remunerazione per i produttori in relazione alla qualità dei loro prodotti;

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) sostegno alle attività agricole e di trasformazione e ai sistemi di produzione associati a prodotti di qualità elevata, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi della politica di sviluppo rurale;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a quater) sostegno alle attività agricole e di trasformazione e ai sistemi di produzione associati a prodotti di qualità elevata, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi della politica di sviluppo rurale;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) una concorrenza leale per i produttori nella catena di commercializzazione;

b) che il valore aggiunto associato alle indicazioni geografiche sia equamente ripartito lungo tutta la catena di approvvigionamento;

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) i consumatori **ricevono** informazioni affidabili e una garanzia di autenticità di tali prodotti e **sono** in grado di identificarli facilmente sul mercato, anche nel commercio elettronico;

Emendamento

c) **che** i consumatori **ricevano** informazioni affidabili e una garanzia di autenticità di tali prodotti **originari del mercato interno e importati da mercati terzi e siano** in grado di identificarli facilmente sul mercato, anche **nel sistema dei nomi di dominio e** nel commercio elettronico;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) una registrazione efficiente delle indicazioni geografiche che tenga conto **dell'adeguata** tutela dei diritti di proprietà intellettuale; e

Emendamento

d) una registrazione efficiente delle indicazioni geografiche che tenga conto **della** tutela **uniforme, adeguata ed efficace** dei diritti di proprietà intellettuale **nel mercato interno, compreso il mercato digitale dell'Unione, e nei mercati dei paesi terzi;**

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) un'applicazione e una commercializzazione efficaci in tutta l'Unione e nel commercio elettronico che assicurino l'integrità del mercato interno.

Emendamento

e) un'applicazione e una commercializzazione efficaci in tutta l'Unione, **nonché nel sistema dei nomi di dominio** e nel commercio elettronico, che assicurino l'integrità del mercato interno.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) una protezione efficace dei diritti di proprietà intellettuale dei produttori di tali prodotti nei mercati terzi in conformità degli accordi internazionali, delle norme, delle migliori pratiche e degli accordi stipulati con i paesi terzi.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche non pregiudicano l'obbligo dei produttori di rispettare altre norme dell'Unione, in particolare quelle relative all'immissione di prodotti sul mercato, alle norme sanitarie e fitosanitarie, all'organizzazione comune dei mercati, alle regole di concorrenza e alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

2. La registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche non pregiudicano l'obbligo dei produttori di rispettare altre norme dell'Unione, in particolare quelle relative all'immissione di prodotti sul mercato, alle norme sanitarie e fitosanitarie, ***alle norme ambientali, sociali e in materia di benessere degli animali, alla tutela della biodiversità e a condizioni di lavoro dignitose,*** all'organizzazione comune dei mercati, alle regole di concorrenza e alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. ***Il rispetto di tali norme è verificato mediante controlli adeguati.***

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) "unione di associazioni di produttori", un'organizzazione che promuove gli interessi dei produttori di

prodotti designati da diverse indicazioni geografiche.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Un'autorità designata da uno Stato membro può essere considerata un'associazione di produttori richiedente ai fini del presente titolo per quanto riguarda le indicazioni geografiche di una bevanda spiritosa qualora per i produttori interessati non sia possibile costituire un'associazione per motivi legati al numero, all'ubicazione geografica o alle caratteristiche organizzative degli stessi. In tali casi la domanda di cui all'articolo 9, paragrafo 2, indica tali motivi.

Emendamento

2. Un'autorità designata da uno Stato membro ***o da un paese terzo*** può essere considerata un'associazione di produttori richiedente ai fini del presente titolo per quanto riguarda le indicazioni geografiche di una bevanda spiritosa qualora per i produttori interessati non sia possibile costituire un'associazione per motivi legati al numero, all'ubicazione geografica o alle caratteristiche organizzative degli stessi. In tali casi la domanda di cui all'articolo 9, paragrafo 2, indica tali motivi.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Le norme definite nel presente regolamento non creano discriminazione né costituiscono un ostacolo per tutti i richiedenti, in particolare i produttori nell'Unione e nei paesi terzi che si qualificano come microimprese e piccole o medie imprese ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un'associazione di produttori può concordare impegni di sostenibilità da rispettare nella produzione del prodotto designato da un'indicazione geografica.
Tali impegni hanno lo scopo di applicare una norma di sostenibilità più rigorosa di quella prescritta dal diritto dell'Unione o nazionale e, per molti aspetti, di andare oltre le buone pratiche in termini di impegni sociali, ambientali o economici.
Tali impegni sono specifici, tengono conto delle pratiche sostenibili esistenti utilizzate per i prodotti designati da indicazioni geografiche e possono fare riferimento ai sistemi di sostenibilità esistenti.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli impegni di sostenibilità di cui al paragrafo 1 ***figurano*** nel disciplinare.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che definiscono le norme di sostenibilità in diversi settori e i criteri per il riconoscimento delle norme di sostenibilità esistenti a cui i produttori di prodotti designati da indicazioni geografiche possono aderire.***

Emendamento 35

1. Un'associazione di produttori può concordare impegni di sostenibilità da rispettare nella produzione del prodotto designato da un'indicazione geografica. Tali impegni sono specifici, tengono conto delle pratiche sostenibili esistenti utilizzate per i prodotti designati da indicazioni geografiche e possono fare riferimento ai sistemi di sostenibilità esistenti.

Emendamento

2. Gli impegni di sostenibilità di cui al paragrafo 1 ***possono figurare*** nel disciplinare.

Emendamento

soppresso

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. *La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono una presentazione armonizzata degli impegni di sostenibilità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.*

soppresso

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento mediante disposizioni atte a chiarire i requisiti o a elencare elementi aggiuntivi della documentazione di accompagnamento da fornire.*

soppresso

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione esamina le domande di registrazione ricevute a norma dell'articolo 16, **paragrafo 1**. Tale esame consiste nel verificare che non vi siano errori manifesti, che le informazioni fornite a norma dell'articolo 15 siano complete e che il documento unico di cui all'articolo 13 sia preciso e di natura tecnica. Tiene conto dell'esito della procedura nazionale espletata dallo Stato membro interessato. Esso riguarda, in particolare, il documento

1. La Commissione esamina le domande di registrazione ricevute a norma dell'articolo 16, **paragrafi 1 e 2**. Tale esame consiste nel verificare che non vi siano errori manifesti, che le informazioni fornite a norma dell'articolo 15 siano complete e che il documento unico di cui all'articolo 13 sia preciso e di natura tecnica. Tiene conto dell'esito della procedura nazionale espletata dallo Stato membro interessato. Esso riguarda, in

unico di cui all'articolo 13.

particolare, il documento unico di cui all'articolo 13.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con norme che affidano all'EUIPO i compiti di cui al presente articolo.*

soppresso

Or. fr

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con procedure dettagliate e scadenze per la procedura di opposizione, per quanto riguarda la presentazione ufficiale di osservazioni da parte delle autorità nazionali e di persone aventi un interesse legittimo, che non attiveranno la procedura di opposizione, e con norme relative all'attribuzione all'EUIPO dei propri compiti delineati nel presente articolo.*

10. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con procedure dettagliate e scadenze per la procedura di opposizione, per quanto riguarda la presentazione ufficiale di osservazioni da parte delle autorità nazionali e di persone aventi un interesse legittimo, che non attiveranno la procedura di opposizione.*

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 11

Testo della Commissione

Emendamento

11. *La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono il formato e la presentazione online di opposizioni e osservazioni ufficiali, se del caso, e prescrivono l'esclusione o l'anonimizzazione di dati personali protetti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.*

soppresso

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. *La Commissione rende inoltre pubblici i criteri e i provvedimenti applicabili per decidere l'elenco delle indicazioni geografiche protette a norma degli accordi internazionali, al fine di consentire a tutte le parti interessate, comprese le indicazioni geografiche su piccola scala e quelle la cui esistenza è inferiore a cinque anni, di chiedere la corrispondente iscrizione nell'elenco pertinente ai fini della loro protezione.*

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. *Nell'ambito dei negoziati sugli accordi commerciali internazionali, la Commissione consulta le associazioni di produttori riconosciute per quanto concerne la protezione del loro nome.*

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con norme che affidano all'EUIPO la gestione del registro delle indicazioni geografiche dell'Unione.*

soppresso

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con disposizioni che affidano all'EUIPO la pubblicazione delle modifiche ordinarie di cui al paragrafo 9.*

soppresso

Or. fr

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con norme che affidano all'EUIPO i compiti di cui al paragrafo 5.*

soppresso

Or. fr

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la notorietà ***del nome protetto***;

Emendamento

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la notorietà ***dell'indicazione geografica, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingredienti***;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili;

Emendamento

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione, ***trascrizione o traslitterazione*** o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili, ***anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingredienti***;

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza,

Emendamento

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza,

all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, sui documenti o nelle informazioni fornite su siti web relativi al prodotto considerato, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, sui documenti o nelle informazioni fornite su siti web **o nomi di dominio** relativi al prodotto considerato, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

Emendamento 50

Emendamento

soppresso

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'evocazione di un'indicazione geografica ha luogo, in particolare, laddove un termine, segno o altro aspetto dell'etichettatura o **dell'imballaggio** presenti, **agli occhi di un** consumatore ragionevolmente cauto, **un legame diretto e chiaro con il prodotto disciplinato dall'indicazione geografica registrata, sfruttando, indebolendo, svigorendo, o danneggiando in tal modo la notorietà del nome registrato.**

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'evocazione di un'indicazione geografica ha luogo, in particolare, laddove un termine, **un** segno **anche figurativo o un simbolo** o altro aspetto dell'etichettatura, **dell'imballaggio o della modalità di presentazione del prodotto** presenti **una similarità fonetica o visiva con il nome registrato, del quale sia sfruttata indebitamente la notorietà, di modo che il consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e cauto sia indotto a pensare, come immagine di riferimento, al prodotto designato dall'indicazione geografica.**

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) ai prodotti fabbricati nell'Unione e destinati all'esportazione e alla commercializzazione in paesi terzi e

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Se un'indicazione geografica è un nome composto che contiene un termine considerato generico, l'utilizzo di tale termine non costituisce un comportamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

soppresso

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Ciascuno Stato membro adotta le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro o importate da paesi terzi.

A tal fine, gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure, secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro.

Tali autorità forniscono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e

dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Un'associazione di produttori è istituita su iniziativa dei portatori di interessi, tra cui agricoltori, fornitori di prodotti agricoli, trasformatori intermedi e finali, come specificato dalle autorità nazionali e in funzione della natura del prodotto interessato. ***Gli Stati membri verificano che l'associazione di produttori operi in maniera trasparente e democratica e che tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica abbiano il diritto di aderire all'associazione. Gli Stati membri possono prevedere la partecipazione ai lavori dell'associazione di produttori anche di funzionari pubblici e di altri portatori di interessi come gruppi di consumatori, dettaglianti e fornitori.***

Emendamento

1. Un'associazione di produttori è istituita su iniziativa dei portatori di interessi, tra cui agricoltori, fornitori di prodotti agricoli, trasformatori intermedi e finali, come specificato dalle autorità nazionali e in funzione della natura del prodotto interessato.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Un'associazione di produttori può esercitare in particolare i poteri e le responsabilità seguenti:

Emendamento

2. Un'associazione di produttori può esercitare in particolare i poteri e le responsabilità ***non esaustivi*** seguenti:

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) avviare azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e dei diritti di proprietà intellettuale ad essa direttamente collegati;

Emendamento

b) avviare azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e dei diritti di proprietà intellettuale ad essa direttamente collegati;
e chiedere il risarcimento dei danni;

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) lottare contro la contraffazione e i sospetti usi fraudolenti sul mercato interno di un'indicazione geografica che designi prodotti non conformi al disciplinare, monitorando l'uso dell'indicazione geografica in tutto il mercato interno e sui mercati di paesi terzi in cui le indicazioni geografiche sono protette, anche su internet, e, se necessario, anche informando le autorità incaricate dell'applicazione della legge mediante i sistemi riservati disponibili.

Emendamento

e) lottare contro la contraffazione e i sospetti usi fraudolenti sul mercato interno, ***compreso il mercato digitale dell'Unione, e nei mercati dei paesi terzi*** di un'indicazione geografica che designi prodotti non conformi al disciplinare, monitorando l'uso dell'indicazione geografica in tutto il mercato interno e sui mercati di paesi terzi in cui le indicazioni geografiche sono protette, anche su internet, e, se necessario, anche informando le autorità incaricate dell'applicazione della legge mediante i sistemi riservati disponibili.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Su richiesta di ***associazioni*** di produttori ***che soddisfino le condizioni*** di cui ***al paragrafo 3, gli Stati membri*** designano, in conformità del rispettivo diritto nazionale, un'associazione di

Emendamento

1. Su richiesta di ***un'associazione*** di produttori, ***gli Stati membri o, in conformità di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente, i paesi terzi*** designano, in conformità del

produttori come associazione di produttori riconosciuta per *ciascuna* indicazione geografica *originaria* del proprio territorio, che *sia registrata od* oggetto di una domanda di registrazione, oppure per nomi di prodotti potenzialmente oggetto di domanda di registrazione.

rispettivo diritto nazionale, un'associazione di produttori come associazione di produttori riconosciuta per *una specifica* indicazione geografica *o per due o più indicazioni geografiche originarie* del proprio territorio, che *siano registrate o siano* oggetto di una domanda di registrazione, oppure per nomi di prodotti potenzialmente oggetto di domanda di registrazione.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Un'associazione di produttori può essere designata come associazione di produttori riconosciuta *previo accordo concluso tra almeno due terzi* dei produttori del prodotto recante un'indicazione geografica, *che rappresentino* almeno due terzi della produzione di quel prodotto nella zona geografica cui si fa riferimento nel disciplinare. In via eccezionale un'autorità, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e un singolo produttore, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, sono considerati un'associazione di produttori riconosciuta.

Emendamento

2. Un'associazione di produttori può essere designata come associazione di produttori riconosciuta *se rappresenta la maggioranza* dei produttori del prodotto recante un'indicazione geografica *e* almeno due terzi della produzione di quel prodotto nella zona geografica cui si fa riferimento nel disciplinare. In via eccezionale un'autorità, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e un singolo produttore, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, sono considerati un'associazione di produttori riconosciuta.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Gli Stati membri o, in conformità di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente, i paesi terzi possono decidere, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, che le associazioni di produttori già riconosciute a livello nazionale prima del ... [data di*

entrata in vigore del presente regolamento] debbano essere considerate associazioni di produttori riconosciute.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) mantenere i contatti con la Commissione nell'ambito di negoziati sugli accordi internazionali in materia di protezione delle indicazioni geografiche.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Nell'ambito dei negoziati sugli accordi commerciali internazionali, la Commissione consulta le associazioni di produttori riconosciute per quanto concerne la protezione del loro nome.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni **di cui al paragrafo 2** siano rispettate. Laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, gli Stati membri annullano la decisione sul riconoscimento dell'associazione di produttori.

5. Gli Stati membri **o, in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente, i paesi terzi** effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni **per il riconoscimento dell'associazione di produttori** siano rispettate. Laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, gli Stati membri annullano la decisione sul riconoscimento

dell'associazione di produttori.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri o, in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente, i paesi terzi informano la Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, di ogni decisione di concedere, rifiutare o annullare il riconoscimento adottata nel corso dell'anno civile precedente.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 33 bis

Unioni di associazioni di produttori

- 1. Un'unione di associazioni di produttori può essere istituita su iniziativa delle associazioni di produttori interessate.***
- 2. Un'unione di associazioni di produttori può esercitare in particolare le funzioni seguenti:***
 - a) partecipare a organi consultivi;***
 - b) scambiare informazioni con le autorità pubbliche su temi connessi alla politica in materia di indicazioni geografiche;***
 - c) formulare raccomandazioni per migliorare lo sviluppo delle politiche in materia di indicazioni geografiche, in particolare per quanto riguarda la sostenibilità, la lotta contro le frodi e la***

contraffazione, la creazione di valore tra operatori, le norme in materia di concorrenza e lo sviluppo rurale;

d) promuovere e diffondere le migliori pratiche tra i produttori per quanto concerne le politiche in materia di indicazioni geografiche.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I registri dei nomi di dominio di primo livello **geografico stabiliti** nell'Unione **possono**, su richiesta di una persona fisica o giuridica avente un diritto o un interesse legittimo, **revocare** o **trasferire** un nome di dominio registrato in tale dominio di primo livello **geografico** all'associazione di produttori riconosciuta dei prodotti con l'indicazione geografica interessata, dopo un appropriato un'appropriata procedura di risoluzione alternativa delle controversie o un procedimento giudiziario, se tale nome di dominio è stato registrato dal titolare senza diritti o interesse legittimo nell'indicazione geografica, o se è stato registrato o è usato in malafede e il suo uso viola l'articolo 27.

Emendamento

1. I registri dei nomi di dominio di primo livello **operanti** nell'Unione, **d'ufficio o** su richiesta di una persona fisica o giuridica avente un diritto o un interesse legittimo, **revocano** o **trasferiscono** un nome di dominio registrato in tale dominio di primo livello all'associazione di produttori riconosciuta dei prodotti con l'indicazione geografica interessata, dopo un appropriato un'appropriata procedura di risoluzione alternativa delle controversie o un procedimento giudiziario, se tale nome di dominio è stato registrato dal titolare senza diritti o interesse legittimo nell'indicazione geografica, o se è stato registrato o è usato in malafede e il suo uso viola l'articolo 27.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I registri dei nomi di dominio di primo livello **geografico stabiliti** nell'Unione garantiscono che eventuali procedure di risoluzione alternativa delle controversie istituite per risolvere le controversie concernenti la registrazione

Emendamento

2. I registri dei nomi di dominio di primo livello **operanti** nell'Unione garantiscono che eventuali procedure di risoluzione alternativa delle controversie istituite per risolvere le controversie concernenti la registrazione dei nomi di

dei nomi di dominio di cui al paragrafo 1 riconoscano le indicazioni geografiche come diritti che possono impedire la registrazione o l'utilizzo in malafede del nome di dominio.

dominio di cui al paragrafo 1 riconoscano le indicazioni geografiche come diritti che possono impedire la registrazione o l'utilizzo in malafede del nome di dominio.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con disposizioni che affidano all'EU IPO il compito di istituire e gestire un sistema di informazioni e di allerta sui nomi di dominio che fornisca al richiedente, previa presentazione di una domanda di indicazione geografica, informazioni sulla disponibilità dell'indicazione geografica come nome di dominio e, facoltativamente, sulla registrazione di un nome di dominio identico all'indicazione geografica in questione. ***Tale atto delegato prevede*** anche l'obbligo per i registri dei nomi di dominio di primo livello geografico ***stabiliti*** nell'Unione di fornire all'EU IPO le informazioni e i dati pertinenti.

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con disposizioni che affidano all'EU IPO il compito di istituire e gestire un sistema di informazioni e di allerta sui nomi di dominio che fornisca al richiedente, previa presentazione di una domanda di indicazione geografica, informazioni sulla disponibilità dell'indicazione geografica come nome di dominio e, facoltativamente, sulla registrazione di un nome di dominio identico all'indicazione geografica in questione. ***Tali atti delegati possono conferire all'EU IPO il potere di monitorare la registrazione nell'Unione di nomi di dominio che potrebbero entrare in conflitto con i nomi inclusi nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione. Tali atti delegati prevedono*** anche l'obbligo per i registri dei nomi di dominio di primo livello geografico ***ed EURid, operanti*** nell'Unione, di fornire all'EU IPO le informazioni e i dati pertinenti.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nel caso di prodotti originari

Emendamento

2. Nel caso di prodotti originari

dell'Unione commercializzati come indicazione geografica, il simbolo dell'Unione ad esso associato figura nell'etichettatura e sul materiale pubblicitario. L'indicazione geografica **appare** nello stesso campo visivo del simbolo dell'Unione. Le prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 relative alla presentazione delle indicazioni obbligatorie si applicano all'indicazione geografica.

dell'Unione commercializzati come indicazione geografica, il simbolo dell'Unione ad esso associato figura nell'etichettatura e sul materiale pubblicitario. L'indicazione geografica **e un'indicazione del nome del produttore o del venditore appaiono** nello stesso campo visivo del simbolo dell'Unione. **Il paese di origine di un ingrediente primario che non è lo stesso paese di origine dell'indicazione geografica è indicato con riferimento agli Stati membri o ai paesi terzi.** Le prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 relative alla presentazione delle indicazioni obbligatorie si applicano all'indicazione geografica.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Le abbreviazioni "DOP" o "IGP", corrispondenti alle indicazioni "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" **possono figurare** nell'etichettatura dei vini e dei prodotti agricoli designati da un'indicazione geografica.

Emendamento

Le abbreviazioni "DOP" o "IGP", corrispondenti alle indicazioni "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" **figurano** nell'etichettatura dei vini e dei prodotti agricoli designati da un'indicazione geografica.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Ove una domanda sia respinta, i prodotti etichettati conformemente al paragrafo 6 possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

Emendamento

soppresso

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nello svolgimento dei controlli e delle attività di applicazione di cui al presente titolo, le autorità competenti responsabili e gli organismi di certificazione dei prodotti soddisfano i requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/625. Il titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) 2017/625 non si applica tuttavia ai controlli sulle indicazioni geografiche.

Emendamento

3. Nello svolgimento dei controlli e delle attività di applicazione di cui al presente titolo, le autorità competenti responsabili e gli organismi di certificazione dei prodotti ***negli Stati membri e nei paesi terzi*** soddisfano i requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/625, ***o requisiti giuridici equivalenti vigenti nei paesi terzi***. Il titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) 2017/625 non si applica tuttavia ai controlli sulle indicazioni geografiche.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I controlli interni di cui al paragrafo 2 e la verifica da parte di terzi di cui al paragrafo 3 garantiscono il rispetto delle norme sanitarie e fitosanitarie vigenti e delle norme ambientali, sociali e in materia di benessere degli animali.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso dei nomi di

Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso dei nomi di

prodotti o servizi che sono prodotti, prestati o immessi sul mercato nel loro territorio e che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli articoli 27 e 28.

prodotti o servizi che sono prodotti, prestati o immessi sul mercato nel loro territorio, ***fisicamente o attraverso i siti di vendita online***, e che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli articoli 27 e 28.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso dei nomi di prodotti o servizi che sono prodotti, prestati o immessi sul mercato nel loro territorio e che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli articoli 27 e 28.

Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso dei nomi di prodotti o servizi, ***compresi i nomi di dominio***, che sono prodotti, prestati o immessi sul mercato nel loro territorio e che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli articoli 27 e 28.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 46 – comma unico

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con norme che affidano all'EUIPO l'esame di indicazioni geografiche di paesi terzi diverse dalle indicazioni geografiche di cui all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, delle quali si propone la protezione a norma di negoziati o accordi internazionali.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 46 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tutte le indicazioni geografiche e i regimi di qualità originari di paesi terzi dovrebbero essere sostenuti da un livello di verifica della conformità e di controllo pari al livello applicabile ai prodotti originari dell'Unione, indipendentemente dal processo specifico che è stato seguito per registrarli o riconoscerli nell'Unione.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 46 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione approva le equivalenze dei paesi terzi rispetto agli Stati membri una volta soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 2.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora la Commissione eserciti i poteri a essa conferiti, ai sensi del presente regolamento, di affidare compiti all'EUIPO, le è altresì conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 84 per integrare il presente regolamento con criteri per il monitoraggio delle prestazioni nell'esecuzione di tali compiti. Tali criteri ***possono comprendere:***

1. Qualora la Commissione eserciti i poteri a essa conferiti, ai sensi del presente regolamento, di affidare compiti all'EUIPO, le è altresì conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 84 per integrare il presente regolamento con criteri per il monitoraggio delle prestazioni nell'esecuzione di tali compiti. Tali criteri ***comprendono, in particolare:***

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro **cinque** anni dalla prima delega di compiti all'EUIPO la Commissione prepara una relazione sui risultati e sull'esperienza dell'adempimento di tali compiti da parte dell'EUIPO, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

2. Entro **due** anni dalla prima delega di compiti all'EUIPO la Commissione prepara una relazione sui risultati e sull'esperienza dell'adempimento di tali compiti da parte dell'EUIPO, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto in questione;

Emendamento

g) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura **e la presentazione delle informazioni fondamentali nel commercio fisico o su Internet** del prodotto in questione;

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) gli elementi principali del disciplinare, ossia: il nome, una descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura, **e** una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;

Emendamento

a) gli elementi principali del disciplinare, ossia: il nome, una descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento, all'etichettatura **e alla presentazione commerciale, in particolare sui siti di vendita online, unitamente a** una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano le norme concernenti la procedura per la modifica di un disciplinare.

Emendamento

soppresso

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con ulteriori norme relative ad appropriate procedure di certificazione e accreditamento da applicarsi agli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 2 e 5.

Emendamento

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con ulteriori norme relative ad appropriate procedure di certificazione e accreditamento da applicarsi agli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 2, 5 e 6.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 84 che integrano il presente regolamento con norme che conferiscono all'EUIPO la possibilità di sostenere i produttori dell'Unione, in particolare i piccoli e medi produttori, e le associazioni di produttori offrendo loro l'assistenza necessaria per fornire informazioni al fine di tutelare i loro diritti e rispettare i diversi quadri normativi nei mercati esteri, anche in relazione agli accordi commerciali.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e regimi di qualità dei prodotti agricoli, modifica dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e abrogazione del regolamento (UE) n. 1151/2012
Riferimenti	COM(2022)0134 – C9-0130/2022 – 2022/0089(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AGRI 7.4.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	INTA 7.4.2022
Relatore per parere: Nomina	Danilo Oscar Lancini 9.6.2022
Esame in commissione	25.10.2022
Approvazione	24.1.2023
Esito della votazione finale	+: 37 -: 1 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Mazaly Aguilar, Anna Cavazzini, Enikő Győri, Manuela Ripa, Angelika Winzig
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Leopoldo López Gil, Karsten Lucke, Christian Sagartz, Simone Schmiedtbauer

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE
COMPETENTE PER PARERE**

37	+
ECR	Mazaly Aguilar, Geert Bourgeois, Jan Zahradil
ID	Roman Haider, Danilo Oscar Lancini, Thierry Mariani
NI	Enikő Győri, Carles Puigdemont i Casamajó
PPE	Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Leopoldo López Gil, Christian Sagartz, Simone Schmiedtbauer, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Angelika Winzig, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Renew	Barry Andrews, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Catharina Rinzema
S&D	Paolo De Castro, Bernd Lange, Karsten Lucke, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt
The Left	Emmanuel Maurel, Helmut Scholz
Verts/ALE	Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Heidi Hautala, Manuela Ripa

1	-
Renew	Marie-Pierre Vedrenne

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti